

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Inderogabilità convenzionale della giurisdizione).

Il testo dell'articolo 2 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Inderogabilità convenzionale della giurisdizione*). — La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino e la deroga risulti da atto scritto ».

ART. 2.

(Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario).

Il testo degli articoli 57 e 59 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 57. (*Attività del cancelliere*). — Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere cura che sia stesa la scrittura, e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice ».

« ART. 59. (*Attività dell'ufficiale giudiziario*). — L'ufficiale giudiziario assiste il giudice nell'udienza di discussione, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce ».

ART. 3.

(Compenso al consulente tecnico).

Tra l'articolo 64 e l'articolo 65 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 64-bis. (*Liquidazione del compenso*). — La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato, o dal presidente del collegio se la nomina è avvenuta da parte di un giudice collegiale.

Il compenso è liquidato a norma delle disposizioni vigenti ».

ART. 4.

(*Compenso al custode e agli altri ausiliari e opposizione*).

Dopo l'articolo 68 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 68-bis. (*Liquidazione del compenso*); — Il compenso al custode e agli ausiliari di cui all'articolo precedente è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha nominati, tenuto conto dell'attività svolta ».

« ART. 68-ter. (*Opposizione contro i decreti di liquidazione*). — Il decreto che liquida il compenso nei casi previsti dagli articoli 64-bis e 68-bis deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo. Nei confronti di essa il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Contro il decreto il consulente tecnico, il custode o l'ausiliario può proporre opposizione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Il decreto deve essere, a cura del richiedente, notificato alla parte tenuta al pagamento nei modi e nei termini di cui all'articolo 644. Contro di esso l'obbligato può proporre opposizione nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

L'opposizione si propone con atto di citazione, notificato alle parti davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Al procedimento si applicano le disposizioni relative al procedimento di ingiunzione.

Tuttavia, qualora la contestazione si riferisca unicamente all'ammontare del compenso, il giudice pronuncia sull'opposizione, in camera di consiglio, con sentenza non appellabile ».

ART. 5.

(*Del pubblico ministero*).

Il testo degli articoli 70 e 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 70. (*Intervento in causa del pubblico ministero*). — Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile di ufficio:

- 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
- 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
- 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
- 4) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla corte di cassazione.

Può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse ».

« ART. 72. (*Poteri del pubblico ministero*). — Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza, nei modi previsti dall'articolo 133, all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza e a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 ».

ART. 6.

(*Procura alle liti*).

Il testo dell'articolo 83 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 83. (*Procura alle liti*). — Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale si presume conferita per tutti i gradi del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine di qualsiasi atto del

processo, purché risulti, in modo non equivoco, il riferimento alla lite per la quale essa è rilasciata e risulti, altresì, l'anteriorità all'atto per il quale è necessaria, salvo il disposto dell'articolo 125. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

La procura apposta a margine o in calce vale per un solo grado del processo ».

ART. 7.

(Delle spese).

Il testo degli articoli 91 e 98 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 91. (*Condanna alle spese*). — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

Con la sentenza con la quale il processo è definito nei confronti di taluna delle parti, il giudice può provvedere sulle spese per quanto riguarda la parte nei cui confronti il processo è definito.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario ».

« ART. 98 (*Cauzione per le spese*). — Nel corso del giudizio di primo grado il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Contro l'ordinanza del giudice istruttore che impone la cauzione, o che respinge l'istanza del convenuto diretta all'imposizione di essa, è ammesso reclamo nei modi e nei termini di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto, quinto e sesto. Il reclamo sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue ».

ART. 8.

(*Della sentenza*).

Il testo dell'articolo 132 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 132. (*Contenuto della sentenza*. — La sentenza reca l'intestazione « Repubblica Italiana » ed è pronunciata « In nome del popolo italiano ».

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.

Se il presidente, o l'estensore, non può sottoscrivere, per morte o altro impedimento, occorre la sottoscrizione di tutti gli altri componenti il collegio, preceduta dalla menzione della causa dell'impedimento ».

ART. 9.

(*Termini per comparire*).

Il testo dell'articolo 163-bis del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163-bis. (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione della corte di appello dalla quale dipende il tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altri Stati, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto ori-

ginale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati nel primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato nel primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

ART. 10.

(Nullità).

Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164 (*Nullità della citazione e della notificazione*). — La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163 o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

Se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge, il convenuto, costituendosi, ha diritto di chiedere preliminarmente un differimento dell'udienza ai fini dell'integrazione del termine.

In ogni caso la citazione notificata senza l'osservanza del termine minimo a comparire impedisce ogni decadenza.

La nullità della notificazione dipendente dall'attività dell'ufficiale giudiziario è sanata, oltre che dalla costituzione del convenuto, dalla rinnovazione della citazione a sensi dell'articolo 291. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ».

ART. 11.

(*Fascicoli di parte e notificazioni
nel corso del procedimento*).

Il testo degli articoli 169 e 170 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. (*Ritiro dei fascicoli di parte*).
— Ciascuna parte può ottenere dal giudice

istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo almeno cinque giorni prima della udienza collegiale alla quale la causa sia stata rimessa dal giudice istruttore. È consentito sull'accordo delle parti che il giudice istruttore fissi all'udienza di precisazione delle conclusioni un termine con scadenza anteriore per il deposito.

Ove l'udienza collegiale di discussione sia per qualsiasi ragione differita, cessa ogni effetto della mancata osservanza del termine fissato per il deposito del fascicolo ».

« ART. 170. (*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*). — Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le memorie autorizzate, le deduzioni e le comparse conclusionali si possono comunicare, oltre che mediante deposito in cancelleria, mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto del procuratore ».

ART. 12.

(*Ordinanze di condanna a pene pecuniarie*).

Il testo dell'articolo 179 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. (*Ordinanze di condanna a pene pecuniarie*). — Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

Le ordinanze devono essere sempre pronunciate previa contestazione dell'addebito all'interessato e sentite le sue giustificazioni. Se l'interessato non è presente in udienza, l'addebito deve essergli notificato dal cancelliere. L'interessato entro il termine di cinque giorni dalla notifica può depositare in cancelleria le proprie giustificazioni.

Colui che sia stato condannato al pagamento di pena pecuniaria con ordinanza del

giudice istruttore può proporre reclamo nel termine di dieci giorni dalla pronuncia o dalla notificazione dell'ordinanza. Il reclamo si propone con ricorso al collegio che pronuncia con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo quando siano divenute definitive».

ART. 13.

(*Della trattazione della causa*).

Il testo degli articoli 180 e 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. (*Forma della trattazione*). — La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, salvo quanto è disposto negli articoli 184 e seguenti.

Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza. Delle attività delle parti, che a norma degli articoli seguenti si svolgono in cancelleria, il cancelliere deve prendere atto con annotazione da inserire di seguito al verbale d'udienza ».

« ART. 184. (*Termini per le repliche*). — Esaurita la prima udienza, il giudice fissa per la replica un termine non superiore a trenta giorni all'attore ed un successivo eguale termine al convenuto ed agli eventuali intervenuti. Dopo la scadenza di tali termini ciascuna parte può replicare una sola volta, entro un termine di eguale durata.

Con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore fissa, per la trattazione della causa davanti a sé, un'udienza successiva alla scadenza del termine utile per la seconda replica.

Le parti possono concordemente rinunciare ai termini loro fissati, dichiarandosi pronte a precisare le conclusioni, o stabilire d'accordo un termine diverso. Ciascuna delle parti può rinunciare al termine assegnatole per la seconda replica e chiedere che venga anticipata l'udienza di trattazione della causa.

Gli scritti difensivi e i documenti sono depositati in cancelleria entro i termini indicati. Gli scritti difensivi devono contenere la formulazione delle eventuali nuove conclusioni principali ed istruttorie.

Scaduti i termini fissati al convenuto e agli intervenuti per il deposito delle repliche, il cancelliere presenta il fascicolo al giudice istruttore ».

ART. 14.

(Trattazione della causa)

Tra l'articolo 184 e l'articolo 185 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 184-bis. (*Prima udienza di trattazione*). — Nell'udienza in cui la causa ritorna davanti all'istruttore, a norma del precedente articolo, il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili di ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza, il giudice istruttore può, prima di procedere a norma degli articoli 186 e seguenti, rimettere in termini le parti che giustifichino di non avere potuto per gravi motivi provvedere alle difese scritte e alla produzione dei documenti nei termini come sopra fissati. A tal fine egli fissa nuovi termini e nuova udienza davanti a sé a norma dell'articolo 184 ».

« ART. 184-ter. (*Rinuncia allo scambio di deduzioni*). — Se l'attore con la citazione, o il convenuto con la comparsa di risposta, avvisa l'altra parte che intende rinunciare allo scambio di deduzioni di cui all'articolo 184 ed esegue il deposito in cancelleria dei documenti indicati nella citazione o nella comparsa di risposta, il giudice istruttore, quando la parte interessata lo chiede, deve nella prima udienza pronunciare i provvedimenti opportuni per l'istruzione o, se non ve ne è bisogno, rimettere le parti al collegio.

Se l'attore o il convenuto si è avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, il cancelliere, scaduto il termine fissato per la costituzione del convenuto, presenta il fascicolo al giudice istruttore.

Qualora ricorrano giustificati motivi, che debbono essere specificatamente enunciati nell'ordinanza, il giudice può consentire per una sola volta il differimento ad altra udienza, nella quale siano presentate nuove deduzioni e produzioni.

La rimessione al collegio a norma dell'articolo 187 può essere disposta dall'istruttore nella prima udienza anche in difetto della istanza prevista nel primo comma ».

« ART. 184-quater. (*Nuove deduzioni e produzioni*). — Le parti possono, entro i termini a ciascuna di esse rispettivamente assegnati a norma degli articoli precedenti, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate, presentare nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove ec-

cezioni, che non siano precluse da specifiche disposizioni.

Decorsi tali termini, il giudice non può ammettere nuove produzioni e nuovi mezzi di prova se non quando ne sorga la necessità a seguito dell'assunzione delle prove già disposte o dell'intervento di terzi o della costituzione del contumace. In tali casi provvede a norma dell'articolo 184 ».

ART. 15.

(*Assunzione dei mezzi di prova*).

Tra l'articolo 203 e l'articolo 204 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 203-bis. (*Assunzione in casi particolari*). — La norma dell'articolo che precede può applicarsi anche quando, pur dovendo i mezzi di prova assumersi nella circoscrizione del tribunale, vi siano difficoltà di comunicazione o altri gravi motivi di convenienza, enunciati nel provvedimento di delega ».

ART. 16.

(*Delle prove per testimoni*).

Il testo dell'articolo 244 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. (*Modo di deduzione*). — La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate, quando si tratti di fatti diversi da quelli capitolati.

Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni ».

ART. 17.

(*Dell'intervento di terzi*).

Tra l'articolo 268 e l'articolo 269 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 268-bis. (*Intervento fuori dell'udienza*). — Se l'intervento ha luogo nella pendenza dei termini concessi alle parti per gli scambi di deduzioni e documenti in can-

celleria, ai sensi degli articoli 184 e 184-*bis*, il cancelliere deve darne notizia al giudice istruttore e alle parti.

Il giudice istruttore, nel termine di dieci giorni dall'intervento, fissa un'udienza per il controllo della regolarità della costituzione, per dare atto delle deduzioni delle altre parti sull'ammissibilità dell'intervento e per l'eventuale modificazione dei termini già stabiliti per gli scambi di difese e documenti, salvo che l'udienza fissata ai sensi degli articoli 184 e 184-*bis* debba tenersi entro tale termine.

Della fissazione dell'udienza è data comunicazione alle parti e all'interveniente con biglietto di cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza ».

ART. 18.

(Della decisione della causa).

Il testo degli articoli 275, 276, 277 e 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 275. (*Relazione e discussione*). — All'udienza del collegio il presidente ammette le parti che ne facciano richiesta alla discussione. In questo caso, la discussione deve essere preceduta dalla relazione del giudice istruttore ».

« ART. 276 (*Deliberazione*). — La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito all'udienza.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive su apposito foglio il dispositivo, che è immediatamente sottoscritto da tutti i componenti il collegio e depositato in cancelleria. Tale foglio è inserito nel fascicolo di ufficio dopo la pubblicazione della sentenza. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice. Nello

stesso foglio è fatta espressa menzione del nome del giudice delegato come estensore della sentenza ».

« ART. 277. (*Pronuncia sul merito*). — Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa per la decisione definitiva di merito, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza ».

« ART. 279. (*Forme dei provvedimenti del collegio*). — Il collegio, quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

Il collegio pronuncia sentenza:

1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4) quando, decidendo alcuna delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti nei numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza anche di

una sola delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza ».

ART. 19.

(*Del procedimento in contumacia*).

Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 291. (*Contumacia del convenuto*). — Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla.

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo ».

ART. 20.

(*Costituzione del contumace*).

Tra l'articolo 293 e l'articolo 294 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

«ART. 293-bis. (*Costituzione fuori udienza*). — Se la costituzione del contumace ha luogo nella pendenza dei termini concessi alle parti per gli scambi di deduzioni e documenti in cancelleria, a sensi degli articoli 184 e 184-bis, il cancelliere deve darne subito notizia alle parti o al giudice istruttore.

Il giudice istruttore, nel termine di dieci giorni dalla costituzione del contumace, fissa un'udienza per il controllo della regolarità della costituzione stessa e per eventuale modificazione dei termini già stabiliti per gli scambi di difese e documenti, salvo che la udienza fissata ai sensi degli articoli 184 e 184-bis debba tenersi entro tale termine.

Della fissazione dell'udienza è data comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza ».

ART. 21.

(*Sospensione ed estinzione del processo*).

Il testo degli articoli 295, 296 e 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 295. (*Sospensione necessaria*). — Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del Codice di procedura penale ed in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Il provvedimento sulla sospensione è dato con ordinanza del giudice istruttore. Quando l'ordinanza non sia pronunciata sull'accordo delle parti, è ammissibile reclamo al collegio nei modi e nei termini di cui all'articolo 178. Sul reclamo il collegio pronuncia con ordinanza non impugnabile ».

« ART. 296. (*Sospensione su istanza delle parti*). — Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore ad un anno.

La sospensione può essere disposta anche più volte con successivi provvedimenti nel corso della stessa fase del processo, purché il periodo complessivo non superi l'anno ».

« ART. 307. (*Estinzione del processo per inattività delle parti*). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giu-

dizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare un termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del presidente, reclamabile a sensi dell'articolo 178, nei casi di mancata riassunzione della causa nel termine di un anno o di mancata costituzione dopo la riassunzione. Il presidente provvede su ricorso di parte e dietro presentazione di certificato del cancelliere ».

ART. 22.

(Sentenze impugnabili con ricorso per cassazione).

Il testo dell'articolo 360 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 360. (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). — Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ».

ART. 23.

(Deposito del ricorso).

Il testo dell'articolo 369 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 369. (*Deposito del ricorso*). — Il ricorso deve essere depositato nella cancel-

leria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione della notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362:

2) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

3) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

La cancelleria della corte richiede alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo di ufficio ».

ART. 24.

(Del procedimento per cassazione).

Il testo degli articoli 374 e 378 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 374. (*Pronuncia a sezioni unite*).

— La corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.

In tutti gli altri casi la corte pronuncia a sezione semplice ».

« ART. 378. (*Deposito di memorie di parte*).

— Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'udienza ».

ART. 25.

(Decisione del ricorso per cassazione).

Il testo dell'articolo 384 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 384 (*Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia*) — La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia testualmente nel dispositivo il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quan-

do il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione ».

ART. 26.

(Della revocazione).

Il testo degli articoli 398, 399 e 402 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 398. (*Proposizione della domanda*). — La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione ».

« ART. 399. (*Deposito della citazione e della risposta*). — Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314 ».

« ART. 402. (*Decisione*). — Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti allo istruttore ».

ART. 27.

(Delle controversie individuali di lavoro).

Il testo degli articoli 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 440, 441, 445, 446, 448, 449, 450 e 452 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 429. (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro e di impiego tra privati, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, salvo disposizioni di leggi speciali;

3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica in regime di concorrenza;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di Enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

« ART. 430. (*Denuncia all'ufficio provinciale del lavoro*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti preivisti dall'articolo precedente, deve farne denuncia a mezzo di lettera raccomandata all'ufficio provinciale del lavoro.

L'ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, tenta il componimento della controversie convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria.

L'ufficio ha, comunque, facoltà di consultare, ove lo creda, le predette associazioni ».

« ART. 431. (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal funzionario delegato dall'ufficio provinciale del lavoro, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale.

Il processo verbale non depositato a norma del comma precedente ha valore di scrittura privata autenticata ».

« ART. 432. (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale l'ufficio provinciale del lavoro potrà indicare la soluzione, a suo avviso, più idonea della controversia, nonché determinare, se possibile, l'ammontare del credito che può spettare alla parte istante.

In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto di ingiunzione di pagamento della somma come sopra determinata.

In ogni caso l'ufficio provinciale del lavoro deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale ».

« ART. 433. (*Rilevanza processuale della denuncia*). — La domanda relativa ai rapporti previsti nell'articolo 429 può essere proposta soltanto dopo che è pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi trenta giorni dalla denuncia.

Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia, sospende anche d'ufficio il procedimento affinché la denuncia sia eseguita e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

Egual provvedimento è adottato dal giudice quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

L'omissione della denuncia può essere rilevata dal giudice d'ufficio o eccepita dalla parte soltanto nella prima udienza del giudizio di primo grado ».

« ART. 434. (*Giudice competente*). — Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del conciliatore, del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione ».

« ART. 436. (*Poteri del difensore*). — La procura alle liti attribuisce al procuratore anche il potere di consentire alla conciliazione della controversia salvo contrarie disposizioni della parte ».

« ART. 437. (*Forma della domanda davanti al conciliatore*). — Davanti al conciliatore la domanda può essere proposta ver-

balmente a norma dell'articolo 312, secondo comma, anche fuori dei casi ivi previsti ».

« ART. 440. (*Ordinanza di condanna per somme non contestate*). — Il giudice può, anche in sede istruttoria, sia in primo grado che in appello, disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Le ordinanze previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo ».

« ART. 441. (*Assistenza del consulente tecnico*). — Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 429 il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici nominati a norma dell'articolo 61 e scelti in albi speciali.

Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non lo presenti per iscritto ».

« ART. 445. (*Applicabilità delle disposizioni precedenti*). — Se il giudice, successivamente all'udienza indicata nell'ultimo comma dell'articolo 433, rileva che la causa riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, si applicano le norme degli articoli 439 e seguenti ».

« ART. 446 (*Provvedimenti per la regolarizzazione tributaria*). — Il giudice, quando rileva che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite in deroga alle norme ordinarie ».

« ART. 448. (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i trenta giorni successivi ».

« ART. 449. (*Disposizioni sulle spese*). — Nelle cause di valore non superiore alle lire cinquantamila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si è fatta assistere ».

« ART. 450. (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone rispettivamente al pretore, al tribunale ed alla corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

« ART. 452. (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire venticinquemila ».

ART. 28.

(*Tentativo di conciliazione*).

Tra l'articolo 438 e l'articolo 439 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 438-bis. (*Tentativo di conciliazione da parte del giudice*). — Nelle cause relative a controversie di cui all'articolo 429 il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo, fino alla precisazione delle conclusioni ».

ART. 29.

(*Valutazione presuntiva della prestazione*)

Tra l'articolo 448 e l'articolo 449 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 448-bis. (*Valutazione presuntiva della prestazione*). — Nelle controversie previste nell'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova dell'ammontare della prestazione dovuta, il giudice può determinarlo nella misura che ritiene verosimile ».

ART. 30.

(*Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*).

Il testo dell'articolo 461 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 461. (*Giudice competente*). — Le controversie indicate nell'articolo 459, primo comma, sono di competenza del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il giudice del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla naviga-

zione marittima o alla pesca marittima, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il giudice del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro ».

ART. 31.

(*Del titolo esecutivo e del precetto*).

Il testo degli articoli 479 e 482 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 479. (*Notificazione del titolo esecutivo e del precetto*). — Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170.

Il precetto può essere redatto in seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione quando la sentenza sia stata già notificata ai fini del decorso del termine per l'impugnazione; ma in tal caso nel precetto deve farsi menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva ».

« ART. 482. (*Termine ad adempiere*). — Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto ed in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. L'autorizzazione può essere data anche con provvedimento successivo da notificarsi al debitore ».

ART. 32.

(Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore).

Il testo degli articoli 525, 529, 536, 537 e 542 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 525. (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza in cui il giudice dispone la vendita o l'assegnazione.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquecentomila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529.

Dell'intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante ».

« ART. 529. (*Istanza di assegnazione e di vendita*). — Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa e di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato di iscrizione dei diritti di prelazione gravanti sui mobili pignorati ».

« ART. 536. (*Trasporto e ricognizione delle cose da vendere*). — Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può chiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso del custode se presente, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento ».

« ART. 537. (*Modo dell'incanto*). — Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.

L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enun-

ciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Chi procede alla vendita può sospenderla se vi sia richiesta concorde di tutte le parti, rimettendo le stesse all'udienza già fissata a norma dell'articolo 530-bis ».

« ART. 542. (*Distribuzione giudiziale*). — Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o se il pretore non l'approva, il pretore stesso, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 540 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote ».

ART. 33.

(*Udienza per il riparto*).

Tra l'articolo 530 e l'articolo 531 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 530-bis. (*Udienza per il riparto*). — Il pretore, con lo stesso provvedimento con il quale dispone la vendita, fissa anche una udienza per il riparto della somma ricavata e per ogni altro eventuale provvedimento concernente l'esecuzione ».

ART. 34.

(*Dell'espropriazione presso terzi*).

Tra l'articolo 546 e l'articolo 547 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 546-bis. (*Provvedimenti a istanza del terzo*). — Il giudice, su istanza del terzo, può esonerare questo dall'obbligo di custodia, nominando altra persona ».

ART. 35.

(*Assegnazione e vendita di crediti*).

Il testo dell'articolo 553 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 553. (*Assegnazione e vendita di crediti*). — Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, dev'essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita ».

ART. 36.

(*Dell'espropriazione immobiliare*).

Il testo degli articoli 556, 563, 584, 587 e 590 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 556. (*Espropriazione di mobili insieme con immobili*). — Il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

La vendita ha luogo unitamente con le forme dell'espropriazione immobiliare, ma il giudice, sentite le parti, può disporre che la vendita dei mobili abbia luogo con le forme dell'espropriazione mobiliare, nel qual caso rimette gli atti al pretore del luogo dell'esecuzione ».

« ART. 563. (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire, a norma dell'articolo 499, tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

« Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza in cui il giudice dispone la vendita ».

« ART. 584. (*Offerte dopo l'incanto*). — Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.

Alla gara possono partecipare anche nuovi concorrenti, oltre l'aggiudicatario e coloro che hanno fatto l'offerta di cui al primo comma ».

« ART. 587. (*Inadempienza dell'aggiudicatario*). — Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, lo condanna alla perdita della cauzione e quindi dispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza ».

« ART. 590. (*Provvedimenti di assegnazione*). — Quando l'incanto è andato deserto il giudice fissa una udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Tale udienza non può aver luogo prima di dieci giorni dall'incanto andato deserto.

All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586 ».

ART. 37.

(*Dell'esecuzione per consegna o rilascio*).

Il testo dell'articolo 607 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 607. (*Cose pignorate*). — Se le cose da consegnare o rilasciare sono pignorate, la consegna o il rilascio non possono aver luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti ».

ART. 38.

(*Delle opposizioni*).

Il testo degli articoli 618, 619 e 622 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 618. (*Provvedimenti del giudice dell'esecuzione*). — Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non appellabile.

Sono altresì non appellabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma ».

« ART. 619. (*Forma dell'opposizione*). — Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima della vendita o della assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti: altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore ».

« ART. 622. (*Opposizione del coniuge del debitore*). — L'opposizione non può essere proposta dal coniuge convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che egli provi, con atto di data certa, essergli appartenuti prima del matrimonio o essergli pervenuti per donazione o successione a causa di morte »

ART. 39.

(*Della sospensione e dell'estinzione del procedimento di esecuzione*).

Il testo degli articoli 627, 628, 629 e 632 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 627. (*Riassunzione*). — Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

Nei casi di estinzione del processo di opposizione, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza di estinzione o è passata in giudicato la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo ».

« ART. 628. (*Sospensione del termine di efficacia del pignoramento*). — L'opposizione all'esecuzione e ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento previsto nell'articolo 497 ».

« ART. 629. (*Rinuncia*). — Il processo si estingue se, prima della vendita o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti a norma degli articoli 526 e 564, muniti di titolo esecutivo, rinunciano agli atti.

Dopo la vendita o dopo l'assegnazione con conguaglio il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 ».

« ART. 632. (*Effetti dell'estinzione del processo*). — Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima della vendita o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo la vendita o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

Si applica la disposizione dell'articolo 310, ultimo comma ».

ART. 40.

(Opposizione a decreto ingiuntivo per onorari di avvocato).

Tra l'articolo 645 e l'articolo 646 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 645-bis. (*Opposizione ai decreti riguardanti crediti di onorari di avvocato*). — Quando il decreto è stato pronunciato per crediti riguardanti onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, l'opposizione è decisa dal tribunale o dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con sentenza non appellabile ».

ART. 41.

(Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro).

Il testo dell'articolo 646 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 646. (*Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro*). — Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'ufficio provinciale del lavoro.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della denuncia prevista nel precedente comma.

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte ».

ART. 42.

(*Sequestro giudiziario*).

Il testo dell'articolo 670 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 670. (*Sequestro giudiziario di beni*). — Il giudice può disporre il sequestro giudiziario dei beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, di cui sia controversa la proprietà o il possesso, oppure di un credito di cui sia controversa l'appartenenza, quando la pretesa della parte istante appaia fondata e il provvedimento si riveli opportuno per l'equa tutela degli interessi delle parti ».

ART. 43.

(*Sequestro conservativo*).

Il testo dell'articolo 671 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 671. (*Sequestro conservativo di beni*). — Il giudice può disporre la custodia temporanea dei beni mobili o immobili di una persona o delle somme o cose a lei dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a richiesta di chi pretende un credito verso la medesima, quando appaia fondata tale pretesa e vi sia pericolo di perdere la garanzia costituita dai detti beni ».

ART. 44.

(*Sequestro di prove*).

Tra l'articolo 671 e l'articolo 672 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 671-bis. (*Sequestro di prove*). — Il giudice può disporre la custodia temporanea di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa, da cui si pretende desumere elementi di prova della esistenza o della inesistenza di un diritto con-

troverso, quando vi sia fondato timore che altrimenti le prove non possano essere impiegate nel processo ».

ART. 45.

(Del sequestro).

Il testo degli articoli 672, 673 e 676 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 672. (*Sequestro anteriore alla causa*). — L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere nel merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito non è il giudice italiano ovvero il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salve le diverse disposizioni di legge.

L'istanza di sequestro conservativo e di sequestro di prove si può anche proporre al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Il giudice, assunte, quando occorra, sommarie informazioni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti. Se si tratta di sequestro conservativo o di sequestro di prove ovvero se ricorre una particolare urgenza, può provvedere con decreto motivato ».

« ART. 673. (*Sequestro in corso di causa*). — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello l'istanza è proposta all'istruttore.

Se questi non è stato ancora designato, o se il giudizio è sospeso o interrotto, ovvero se la causa è stata rimessa al collegio o assegnata in decisione, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o della corte.

Durante la decorrenza del termine per l'appello o per il ricorso per cassazione, l'istanza è rivolta al pretore o al presidente del tribunale o della corte che ha emesso la sentenza.

Se la causa pende davanti al conciliatore ovvero se è in corso il termine per l'appello avverso la sentenza del conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti, ma in caso di particolare urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario o davanti a un giudice straniero, si applica il terzo comma dell'articolo precedente ».

« ART. 676. (*Custodia nel caso di sequestro giudiziario o di prove*). — Nel disporre il sequestro giudiziario o il sequestro di prove il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione di segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Se sia ordinato il sequestro di un credito il custode deve curare l'esazione del credito e la conservazione della somma riscossa, senza pregiudizio del debitore.

Nel caso di sequestro di azioni sociali, il giudice, sentite le parti, può attribuire al sequestrato, anziché al custode, il diritto di voto, e può sempre modificare i poteri attribuiti al custode ».

ART. 46.

(*Provvedimenti per l'esecuzione del sequestro*).

Tra l'articolo 676 e l'articolo 677 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 676-bis. (*Provvedimenti per l'esecuzione del sequestro*). — I provvedimenti relativi all'esecuzione del sequestro, dopo la nomina del giudice istruttore, sono pronunciati da questo, con ordinanza ».

ART. 47.

(*Esecuzione del sequestro*).

Il testo degli articoli 677 e 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 677. (*Esecuzione del sequestro giudiziario e di prove*). — Il sequestro giudiziario e il sequestro di prove si eseguono a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio, nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento che dispone il sequestro o successivamente, può ordinare

al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 ».

« ART. 678. (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*). — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controverse relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi sono riuniti e decisi con la stessa sentenza.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare o si tratta di un bene la cui alienazione da parte del debitore pignorato è stata revocata per frode o se un bene sottoposto a pignoramento è alienato dal debitore pignorato, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del terzo comma dell'articolo precedente. Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

ART. 48.

(*Convalida del sequestro anteriore alla causa*).

Il testo dell'articolo 680 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 680. (*Convalida del sequestro ordinato anteriormente alla causa*). — Se il sequestro è stato disposto a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito davanti al giudice competente per quest'ultima.

Il compimento dei successivi atti di esecuzione deve essere notificato entro quindici giorni al sequestrato.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha disposto il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito ».

ART. 49.

(Opposizione al sequestro).

Tra l'articolo 680 e l'articolo 681 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 680-bis. *(Opposizione nel caso di sequestro anteriore alla causa)*. — Il sequestrato con ricorso diretto al pretore o al presidente e notificato al sequestrante può chiedere la revoca immediata del sequestro nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente.

Il presidente ordina l'immediata convocazione delle parti dinanzi al collegio che, dopo averle sentite, se comparse, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Il pretore, se ha provveduto con decreto, convoca immediatamente le parti e, dopo averle sentite, se comparse, provvede con ordinanza non impugnabile.

Con l'ordinanza con cui revoca il sequestro, il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione.

Il risarcimento dei danni può essere domandato nel giudizio che il sequestrante abbia promosso ai sensi dell'articolo 680. Se tale giudizio non è stato promosso, il sequestrato può proporre la domanda stessa davanti al giudice competente per la causa di merito ».

« ART. 680-ter. *(Opposizione nel caso di sequestro in corso di causa)*. — Avverso l'ordinanza o il decreto con cui il giudice istruttore ha concesso il sequestro in corso di causa il sequestrante può proporre reclamo per ottenere la revoca immediata del sequestro, nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza o del decreto, se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 178.

Il giudice istruttore ordina l'immediata convocazione delle parti dinanzi al collegio che, dopo averle sentite, se comparse, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Se il sequestro è stato disposto dal pretore in corso di causa con decreto, il sequestrato può proporre opposizione nel termine indicato nel primo comma allo stesso pretore il quale provvede a norma dell'articolo precedente.

Se il sequestro è stato concesso dal presidente, l'opposizione può essere proposta a norma dell'articolo 680-bis, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della citazione prevista dall'articolo 681, ultimo comma.

Con l'ordinanza con cui revoca il sequestro, il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione.

Se il sequestro è stato revocato, la domanda di risarcimento di danni può essere proposta nella prosecuzione del giudizio di merito ».

ART. 50.

(Convalida del sequestro in corso di causa).

Il testo dell'articolo 681 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 681. *(Convalida del sequestro ordinato in corso di causa).* — Quando non sia proposta opposizione a norma dell'articolo precedente, il giudice, se ha disposto il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Se invece il sequestro è stato disposto con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello che ha disposto il sequestro.

Se il sequestro è stato disposto a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario o davanti a un giudice straniero, si applicano il quarto ed il quinto comma dell'articolo 680.

Se il sequestro è stato disposto dal presidente o dal pretore a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 673, il sequestrante nel

termine indicato nell'articolo 680 deve citare per la convalida il sequestrato davanti al giudice presso cui pendeva la causa di merito ».

ART. 51.

(*Decisione separata sulla convalida*).

Il testo dell'articolo 682 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 682. (*Decisione separata sulla convalida*). — Il giudice istruttore o il collegio può, su istanza di parte, disporre la separazione del giudizio di convalida da quello di merito ».

ART. 52.

(*Revoca del sequestro su accordo delle parti*).

Tra l'articolo 682 e l'articolo 683 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 682-bis. (*Revoca del sequestro su accordo delle parti*). — Il giudice che ha disposto il sequestro può revocarlo, sull'accordo delle parti, con ordinanza non impugnabile ».

ART. 53.

(*Estinzione e conversione del sequestro*).

Il testo degli articoli 683, 684 e 686 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 683 (*Estinzione dell'efficacia del sequestro*). — Oltre che nei casi di revoca previsti negli articoli 680-bis, 680-ter e 682-bis, il sequestro perde la sua efficacia:

- 1) se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681;
- 2) se la cauzione non è prestata nel termine stabilito;
- 3) se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza anche provvisoriamente esecutiva;
- 4) se il giudizio di merito o quello di convalida si estingue per qualunque causa;
- 5) se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

Se il sequestrante non ha proposto il giudizio di convalida o non ha prestato la cauzione nel termine stabilito, il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara l'inefficacia del sequestro, e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui, con la sentenza pronunciata nel

giudizio di convalida o nel giudizio di merito o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, non si sia provveduto a dichiarare l'inefficacia del sequestro o non sia stata ordinata la cancellazione della trascrizione. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda nei modi ordinari ».

« ART. 684. (*Conversione del sequestro*). — Il giudice istruttore o, se questi non è stato designato, il presidente, su istanza del debitore, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la conversione del sequestro conservativo, imponendo idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate ».

« ART. 686. (*Conversione del sequestro conservativo in pignoramento*). — Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Di questa sentenza e di quella di convalida il sequestrante deve depositare copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498.

Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679.

In difetto degli adempimenti di cui ai due commi precedenti, il pignoramento diviene inefficace.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

In tal caso egli può omettere gli adempimenti suddetti, limitandosi a proporre il ricorso di cui all'articolo 499 ».

ART. 54.

(*Dei provvedimenti di urgenza*).

Dopo l'articolo 702 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 702-bis. (*Cauzione*). — Nel giudizio di merito il giudice può disporre che la parte che ha ottenuto il provvedimento d'urgenza presti idonea cauzione entro un termine perentorio ».

« ART. 702-ter. (*Inefficacia del provvedimento*). — Il provvedimento di urgenza diviene inefficace:

1) se il giudizio di merito non sia stato proposto nel termine stabilito o sia stato dichiarato estinto;

2) se non sia stata prestata la cauzione imposta nel termine stabilito;

3) se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva sia stata dichiarata l'inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento fu concesso ».

ART. 55.

(*Dei provvedimenti in materia di famiglia*).

Il testo dell'articolo 708 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 708. (*Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente*). — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti ha luogo nei modi previsti negli articoli 612 e seguenti in quanto applicabili ».

ART. 56.

(*Dei provvedimenti relativi all'apertura delle successioni*).

Il testo dell'articolo 747 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 747. (*Autorizzazione alla vendita di beni ereditari*). — L'autorizzazione a vendere beni ereditari, nei casi previsti nel libro secondo del codice civile, si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare; in questo caso non è richiesta l'autorizzazione

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del giudice tutelare o del tribunale prevista negli articoli 320 e 375 del codice civile.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto di un legato di specie il ricorso deve essere notificato al legatario ».

ART. 57.

(*Del compromesso*).

Il testo dell'articolo 806 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 806. (*Compromesso*). — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, tranne quelle previste nell'articolo 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione ».

ART. 58.

(*Modifiche alle disposizioni di attuazione*).

Il testo degli articoli 46, 81, 111, 119 e 124 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. (*Forma degli atti giudiziari*). — I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Essi possono essere scritti anche a macchina, purché con inchiostro indelebile.

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata ».

« ART. 81. (*Fissazione delle udienze di istruzione*). — Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra la prima udienza di trattazione e la prima udienza di istruzione e quello tra le successive udienze d'istruzione non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore ».

« ART. 111. (*Produzione delle comparse*). — Le comparse debbono essere inserite nel fa-

scicolo di parte quattro giorni prima della udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.

Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultino comunicate nei termini stabiliti dall'articolo 190 del codice alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il collegio.

L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere non può consentire che s'inseriscano nel fascicolo »

« ART. 119. (*Redazione della sentenza*). — L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale cura che venga scritto il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.

Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza.

Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo ».

« ART. 124. (*Certificato di passaggio in giudicato della sentenza*). — A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto nell'articolo 327 del codice.

Parimenti, a richiesta dell'interessato, il cancelliere appone la formula esecutiva in calce alla copia della sentenza quando questa sia passata in giudicato ».

ART. 59.

(*Opposizione al decreto che determina il deposito in cancelleria*).

Tra l'articolo 39 e l'articolo 40 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente articolo:

« ART. 39-bis. (*Opposizione*). — Contro il decreto che ordina il deposito previsto nei due articoli precedenti la parte o il difensore possono proporre opposizione nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 43 ».

ART. 60.

(*Abrogazione*).

Gli articoli 65, secondo comma, 183, 364, 447, 451, 453, 465 e 651 del Codice di procedura civile e gli articoli 24, 52, 53, 80-bis, 83-bis, 156 e 187 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono abrogati.

ART. 61.

(*Delega al Governo — Entrata in vigore della presente legge*).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima con il Codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.